

Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 137/15

Lussemburgo, 13 novembre 2015

Sentenza nella causa T-424/14 e T-425/14 Client Earth/Commissione

Secondo il Tribunale dell'UE, le valutazioni di impatto destinate a fornire alla Commissione delucidazioni nell'elaborazione delle sue proposte di atti legislativi, in linea di principio, non sono accessibili al pubblico prima della divulgazione delle proposte

Un accesso prematuro a tali documenti rischierebbe di recare grave pregiudizio al processo decisionale della Commissione

Nel 2014, la ClientEarth, organismo senza scopo di lucro avente per oggetto la tutela dell'ambiente, ha chiesto alla Commissione l'accesso a due valutazioni d'impatto inerenti alla politica ambientale dell'Unione. La Commissione ha rifiutato di concedere l'accesso a tali atti. Infatti, poiché le valutazioni d'impatto erano destinate ad essere utilizzate nella preparazione di iniziative legislative in materia ambientale, la loro divulgazione rischiava di arrecare grave danno ai processi decisionali della Commissione, influenzandone la discrezionalità e riducendone la capacità di trovare dei compromessi. Inoltre, la divulgazione dei documenti in questione rischiava di generare pressioni esterne che avrebbero potuto ostacolare i difficili processi decisionali, minando la serenità del contesto complessivo in cui gli stessi si svolgono, che deve essere caratterizzato da un clima di fiducia.

Rimasta insoddisfatta dalla risposta della Commissione, la ClientEarth ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea per ottenere l'annullamento del diniego opposto dalla Commissione.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale respinge gli argomenti della ClientEarth e conferma che legittimamente la Commissione ha negato l'accesso ai documenti richiesti.

Il Tribunale constata, anzitutto, che la Commissione non ha proceduto a un esame individuale e concreto dei documenti richiesti. Il Tribunale riconosce, nondimeno, che, nell'ambito della preparazione ed elaborazione di proposte politiche (ed eventualmente di proposte di atti legislativi), la Commissione può invocare motivi di ordine generale ¹ vertenti, da un lato, sull'esigenza di preservare il suo spazio di riflessione, il suo margine di manovra, la sua indipendenza nonché il clima di fiducia durante le discussioni e, dall'altro, sul rischio di pressioni esterne che potrebbero incidere sullo svolgimento delle discussioni e dei negoziati in corso.

Ne consegue che la Commissione può presumere, senza procedere a un esame concreto ed individuale dei documenti inerenti ad una valutazione di impatto, che la divulgazione di tali documenti, in linea di principio, arrechi grave pregiudizio al suo processo decisionale di elaborazione di una proposta politica, e ciò fintantoché essa non abbia adottato la relativa decisione.

¹ Finora la Corte di giustizia o il Tribunale hanno riconosciuto in otto casi la possibilità per la Commissione di invocare una presunzione generale per negare l'accesso ai documenti senza un esame individuale e concreto. Si tratta dei documenti riguardanti 1) il procedimento di controllo degli aiuti di Stato, 2) il procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, 3) il procedimento per inadempimento nella sua fase precontenziosa, 4) il procedimento relativo alle intese, 5) la procedura «EU Pilot», 6) le memorie depositate da un'istituzione nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, 7) le offerte di offerenti nelle procedure di gara di appalto pubblico e 8) gli scambi tra le autorità nazionali garanti della concorrenza e la Commissione.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il <u>testo integrale</u> della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575